



COMUNE DI PIANORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero **5** del **31/01/2024**

APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DA PARTE DEI SOCI DI LEPIDA S.C.P.A.

Il giorno **31 gennaio 2024** alle ore **20:30** presso la sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

Franca FILIPPINI	presente	Gianluca LELLI	presente
Gabriele MINGHETTI	presente	Massimo BERNARDI	presente
Francesca RIZA	presente	Luca VECCHIETTINI	presente
Francesca BENAZZI	presente	Giulia TOVOLI	assente
Consuelo TINTI	assente	Pier-Luigi ROCCA	presente
Irene COLANTUONI	presente	Edoardo CAVALIERI	assente
Filippo Maria ZANIBONI	presente	Luca D'ORISTANO	presente
Alessandro SKUK	presente	Alberto ABBRUZZESE	assente
Valentina FRANCI	presente		

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Silvia BENAGLIA, Stefano BUGANÈ, Flavia CALZÀ

Il Segretario Generale, **MARCO CARAPEZZI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **GABRIELE MINGHETTI**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri LELLI Gianluca, FRANCI Valentina e ROCCA Pier-Luigi.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Pianoro è socio di Lepida S.c.p.A. e partecipa alla società con n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000,00, corrispondente allo 0,0014%, su un capitale sociale attualmente fissato in Euro 69.881.000,00;
- la compagine sociale conta più di 440 soci e la Regione Emilia-Romagna detiene il 95,64% delle azioni della società;
- la società Lepida S.c.p.A., organizzata secondo il modello in *house providing*, è stata costituita, ai sensi dell'art. 10 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 11/2004 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), in data 1° Agosto 2007 e che il Comune di Pianoro è entrato a far parte della sua compagine societaria a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 07.07.2010;
- le attività svolte dalla società, nell'interesse esclusivo dei soci, rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie e nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 27/12/2023, con la quale è stato confermato il mantenimento della partecipazione in continuità con gli orientamenti espressi con i precedenti piani di razionalizzazione approvati dall'Ente.

Visti:

- l'art. 15, commi 1 e 2, della legge n. 241/1990, nonché l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- l'art.11 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 1/2018 "Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a." che prevede che: "1. Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida s.p.a. di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni";
- l'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 1/2018 intitolato "Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004" comma 1, introduce un nuovo comma 3 bis all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 che dispone che l'oggetto sociale della nuova società preveda:
 - "a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale"; b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6; c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT; d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities";



Considerato che:

- in data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società Cup 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. e contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in S.c.p.A., così come previsto dalla L.R. 1/2018;
- ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 11/2004, così come modificata dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 1/2018, Lepidas.c.p.a. ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "*in house providing*";
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, dall'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, per garantire la piena attuazione del "controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture", i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida S.c.p.A., in conformità con il modello organizzativo di società "*in house providing*", demandandolo al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento" secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla convenzione-quadro in oggetto, avente natura pubblicistica;

Dato atto che, con delibera n. 71 del 27.06.2018, la Giunta comunale ha approvato la Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A. che disciplina, nel rispetto di quanto previsto degli artt. 5, comma 5 e 16 del D.lgs. 175/2016, le modalità con le quali i soci pubblici esercitano il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci, demandandolo al Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento (CPI).

Tenuto conto che:

- l'attuale Convenzione quadro sul Controllo analogo congiunto scade il 31.01.2024 e che è quindi necessario procedere ad un rinnovo da parte degli Enti soci aderenti;
- il Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento ha approvato lo schema di Convenzione nella seduta del 23.11.2023;

Esaminato il contenuto della Convenzione quadro che disciplina l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di competenza dei Soci di Lepida S.c.p.A., in argomento, trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna in data 21.12.2023, P.G. n. 28777;

Ritenuto che la disciplina contenuta nella Convenzione quadro sia necessaria ed opportuna a garantire la piena attuazione del controllo analogo al fine di mantenere la configurazione della società Lepida S.c.p.A, quale società in house providing per lo svolgimento di servizi e attività di interesse comune ad ogni Amministrazione partecipante al capitale sociale della medesima, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, dall'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce al Consiglio dell'ente la competenza, tra gli atti fondamentali, anche su convenzioni tra i comuni, costituzione e modifica di forme associative;

Ritenuto di dare mandato alla Responsabile ufficio partecipazioni azionarie nonché Responsabile Finanziaria dell'Ente di porre in essere tutti ciò che risultasse necessario per formalizzare l'adesione del Comune di Pianoro alla Convenzione in oggetto;



Tenutasi la seduta di Commissione consiliare all'interno della quale si sono dettagliatamente esaminati i contenuti della presente proposta anche alla presenza del responsabile finanziario;

Udita la relazione del sindaco, Franca Filippini, acquisita nella registrazione audio digitale della seduta ed integralmente trascritta nel documento allegato al presente verbale;

Acquisiti ai sensi del vigente art. 49 del TUEL i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale dalla Responsabile ufficio partecipazioni azionarie nonché Responsabile Finanziaria dell'Ente;

Con voto favorevole unanime espresso per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare la Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A., allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che assume efficacia a far data dalla propria sottoscrizione.
- 2) Di prendere atto del modello di controllo analogo congiunto della società Lepida S.c.p.A. trasmesso dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione acquisita al P.G. n. 28777 in data 21/12/2023, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la Convenzione quadro per il controllo analogo congiunto di cui al precedente punto 1) con le modalità indicate dalla Regione Emilia-Romagna nella comunicazione acquisita al P.G. n. 28777 in data 21.12.2023.
- 4) Di inviare, pertanto, al Servizio di Pianificazione e Controllo della Regione Emilia-Romagna, come richiesto nella comunicazione acquisita al P.G. n. 28777 in data 21.12.2023, il modulo di adesione alla Convenzione stessa (allegato quale parte integrante della presente deliberazione) riportante gli estremi dell'atto di approvazione e sottoscritto dal Sindaco.
- 5) Di disporre inoltre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Infine, in relazione all'urgenza, con ulteriore separata votazione palese riportante voto favorevole unanime, il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

CONVENZIONE-QUADRO
Per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "LEPIDA s.c.p.a."

Tra

i soci della società

Premesso che la presente convenzione viene sottoscritta tra le Pubbliche Amministrazioni firmatarie allo scopo di regolare l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Lepida s.c.p.a, quale attività di interesse comune ad ogni amministrazione partecipante al capitale della medesima e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto (art.4.6).

Visti:

- l'art. 15, commi 1 e 2, della legge n. 241/1990, nonché l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- l'art.11 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. n. 1/2018 "Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a." che prevede che: "1. Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida s.p.a. di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni";
- l'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. n. 1/2018 intitolato "Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004" comma 1, introduce un nuovo comma 3 bis all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 che dispone che l'oggetto sociale della nuova società preveda: "a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale"; b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6; c) l'attività di formazione e di supporto

tecnico nell'ambito dell'ICT; d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities.".

Considerato che:

- in data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società Cup 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a e contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in s.c.p.a., così come previsto dalla L.R. 1/2018;
- ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 11/2004, così come modificata dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna n.1/2018, Lepida s.c.p.a. ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "*in house providing*";
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs.175/2016, dall'art. 7 del D.Lgs.36/2023 e dall'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, per garantire la piena attuazione del "controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture", i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a, in conformità con il modello organizzativo di società *in house providing*, demandandolo al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento" (di seguito denominato Comitato) secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione-quadro, avente natura pubblicistica:

Tenuto conto che:

- l'attuale Convenzione quadro sul Controllo analogo congiunto scade il 31/01/2024 e che è quindi necessario procedere ad un rinnovo da parte degli Enti soci aderenti;

Preso atto che:

- il Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento ha approvato lo schema di Convenzione nella seduta del 23/11/2023

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società Lepida s.c.p.a. quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalle leggi regionali 11/2004 e 1/2018. A tal fine con la presente Convenzione i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Lepida s.c.p.a., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata in premessa.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina:

- a) le modalità con cui i soci pubblici esercitano su Lepida s.c.p.a. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci;
- b) i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra Lepida s.c.p.a. e i singoli soci, per le attività che saranno affidate e conferite dagli stessi al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Art. 3 - Durata e disciplina della convenzione

1. La durata della presente Convenzione-quadro è fissata in cinque anni, fino al 31/01/2029 ed è rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque anni.
2. La presente Convenzione deve essere coerente con le clausole dello Statuto della società.
3. L'adesione dei nuovi soci comporta la sottoscrizione della presente Convenzione-quadro che non viene peraltro modificata.
4. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente Convenzione-quadro.

Art. 4 – Organo Amministrativo collegiale e Collegio sindacale

1. I soci s'impegnano affinché, nel rispetto delle norme statutarie, gli amministratori e i membri del collegio sindacale di Lepida s.c.p.a. siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.

2. Fatta salva la nomina del Presidente del Cda da parte della Regione Emilia-Romagna, la nomina degli altri amministratori, così come previsto dallo Statuto, è così regolata:

- per il componente designato dai soci del comparto sanitario, i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale;
- per il componente designato dagli altri soci, i rappresentanti del Comitato (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia- Romagna) si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale.

3. Fatta salva la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna, la nomina dei due componenti effettivi e dei due supplenti, così come previsto dallo Statuto, è così regolata:

- per il componente effettivo e supplente designati dai soci del comparto sanitario i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale;
- per i componenti effettivo e supplente designati dagli altri soci (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia-Romagna) i rappresentanti del Comitato si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale.

Art. 5 – “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento” e modalità di esercizio del controllo congiunto

1. I soci, conformemente con quanto previsto dall’ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale, esercitano su Lepida s.c.p.a. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dal TUSP 175/2016, dal D.Lgs. n. 36/2023, dalle leggi regionali dell’Emilia-Romagna 11/2004 e 1/2018, dallo Statuto e dallo presente convenzione-quadro, mediante un organismo di controllo, denominato “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento”, di seguito denominato “Comitato”.

2. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l’esercizio delle attività di cui all’art. 1, d’informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell’esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società.

3. Al Comitato spetta la disamina e l’approvazione preventiva dei seguenti atti e delle loro eventuali modificazioni:

- indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli enti soci nominati nell’organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
- indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;

- piano industriale;
- meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse;
- budget economico e patrimoniale;
- piano degli investimenti finanziari;
- piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
- modifiche relative all'organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macro-divisioni aziendali;
- relazione semestrale, conguaglio consortile e bilancio di esercizio;
- modifica dello statuto;
- programma di reclutamento di personale;
- programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori;
- criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei soci;
- listini dei servizi offerti dalla Società;
- criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, l'efficienza e la congruità dei servizi;
- livelli di servizio (SLA) dei servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti;
- ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente.

4. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, acquisisce periodicamente informazioni, anche mediante report periodici, sull'assetto organizzativo della Società e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale. Spetta inoltre al Comitato la verifica dell'adozione e dell'applicazione dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge.

5. Il Comitato trasmette, qualora previsto, entro 15 giorni la propria approvazione preventiva di cui al comma 3, al Direttore generale della Società ed informa tutti i soci mediante la messa a disposizione della propria approvazione nel sito dedicato, di cui all'art. 7, comma 8. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindersi dalla approvazione preventiva dello stesso Comitato.

6. L'Assemblea, ove delibera in senso difforme dal Comitato, è tenuta a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 6 – Composizione del Comitato e individuazione dei rappresentanti degli Enti soci

I criteri definiti per la composizione del Comitato sono volti ad assicurare e a valorizzare la rappresentanza degli Enti locali territoriali, su base provinciale, e la rappresentanza di tutti gli altri Enti soci, secondo le diverse tipologie di Ente nonché a garantire un sostanziale equo bilanciamento nella rappresentanza del Comparto sanitario rispetto a quello complessivamente considerato degli altri Enti.

1. Il Comitato è composto complessivamente da 31 membri, come di seguito indicati:

- 1 rappresentante per Regione Emilia-Romagna;
- 8 rappresentanti di Comuni, Province ed Unioni, uno per ciascuna provincia, con l'esclusione dell'area metropolitana di Bologna;
- 2 rappresentanti di Comuni, Città Metropolitana ed Unioni, per l'area metropolitana di Bologna;
- 1 rappresentante per le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma;
- 1 rappresentante per i Consorzi di Bonifica;
- 1 rappresentante per le Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER);
- 1 rappresentante per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- 1 rappresentante per le altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti;
- 15 rappresentanti per il comparto sanitario.

2. Il Comitato è presieduto dal rappresentante delle Regioni ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria del Comitato nello svolgimento delle proprie funzioni.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono garantite dalla Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società della Regione Emilia-Romagna.

4. Ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio rappresentante o i propri rappresentanti con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte lo stesso aggregato. Per gli Enti locali territoriali, in ragione della loro numerosità, le attività di designazione dei rappresentanti saranno coordinate e formalizzate dalle Province o dalla Città Metropolitana di appartenenza. L'atto di designazione è sottoscritto dagli Enti di ciascun aggregato.

5. Ai fini del rinnovo del Comitato, ciascun aggregato di Enti soci trasmette entro il 28/02/2024 il nominativo del proprio designato, nonché l'atto di designazione di cui al comma 4, alla Segreteria del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, di volta in volta e su singoli argomenti, i rappresentanti dell'organo amministrativo e il Direttore della Società. I componenti del Comitato possono inoltre interloquire ed acquisire documentazione e informazioni direttamente dai componenti degli organi sociali.

7. I componenti del Comitato rimangono in carica fino alla data di cessazione di validità della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.

8. I componenti del Comitato decadono su richiesta del 30% degli Enti del rispettivo aggregato. Nel caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dall'incarico di uno o più componenti del Comitato, l'aggregato di riferimento provvederà all'individuazione del proprio designato entro 1 mese dalla dimissione.

Art. 7 – Modalità di funzionamento del Comitato

1. La Segreteria del Comitato comunica, tramite e-mail, i nominativi dei componenti designati dai diversi comparti di Enti soci, ai fini della composizione del Comitato, ai Soci e al Direttore generale della Società.

2. Ai fini delle convocazioni:

a) le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla segreteria del Comitato. Della convocazione viene data ulteriore informazione ai componenti tramite e-mail, inviate sempre dalla Segreteria del Comitato.

b) la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'orario della riunione;

c) il Comitato è convocato almeno con cadenza semestrale o su espressa richiesta di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 20% del capitale e del numero dei soci. In ogni caso, è convocato prima di ogni Assemblea che porti all'ordine del giorno una delle materie oggetto di approvazione da parte del Comitato, come indicate all'art. 5 della presente Convenzione;

d) il Direttore generale della Società trasmette alla Segreteria del Comitato la documentazione necessaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione del Comitato;

e) la Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna rende disponibili alla Segreteria del Comitato, almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione, i materiali richiamati all'art. 8, salvo quanto diversamente indicato nella presente Convenzione;

f) qualora l'ordine del giorno preveda oggetti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, la relativa documentazione di cui alle lettere d) ed e) deve essere trasmessa al Comitato almeno 40 giorni prima della data fissata per Assemblea.

3. Ai fini della validità delle sedute il Comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Comitato.

4. Ai fini della validità delle deliberazioni:

- a) il Comitato delibera con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei soci rappresentati dai componenti presenti;
- b) in caso di parità di voti, prevale il voto dei componenti il Comitato che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente;
- c) le decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti gli enti soci rappresentati in virtù di quanto stabilito dalla convenzione

5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale che sarà messo a disposizione dei soci tramite pubblicazione nel sito, di cui al successivo comma 8. Eventuali osservazioni dovranno pervenire, da parte dei soli componenti il Comitato, alla Segreteria entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, sono disciplinati con eventuale atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.

7. Il Comitato, per il suo funzionamento, si avvale di appositi Comitati tecnici composti da referenti indicati dagli Enti soci alle cui riunioni possono essere invitati referenti della Società.

8. Tutta la documentazione ed i verbali del Comitato sono a disposizione di tutti i soci in un apposito sito dedicato, ad accesso riservato, gestito dalla Segreteria del Comitato.

9. Il Comitato, a seguito di irregolarità, può disporre controlli ispettivi sulla Società, supportato dalla Struttura competente in materia di controllo della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del processo di vigilanza, con le modalità previste nell'atto interno di auto organizzazione, di cui al precedente comma 6.

Art 8 – Coordinamento con la Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società

1. Per l'esercizio congiunto e coordinato del controllo analogo, di cui al precedente art. 5, ed in particolare per i profili di ordine amministrativo, organizzativo, economico e di bilancio, il Comitato si avvale principalmente dei risultati dell'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna, tenendo conto delle specificità normative cui ciascun socio è sottoposto in relazione alla propria natura istituzionale.

2. A tal fine, annualmente la Struttura regionale di cui al comma 1 fornisce al Comitato il Modello amministrativo di controllo analogo, approvato dalla Giunta regionale, con il quale vengono definiti gli ambiti, le modalità e i contenuti dei controlli previsti, che si distinguono in controlli ex-ante, in itinere ed ex-post

3. La medesima Struttura regionale trasmette unitamente alla documentazione relativa alla prima convocazione utile, le proposte di approvazione dei principali documenti strategici ed organizzativi sottoposti a verifica da parte della Società, nel rispetto di quanto previsto dal Modello di controllo analogo sopra richiamato. Tali proposte attengono, ad esempio, alle modifiche all'organigramma della società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa divisione delle macro divisioni aziendali, al programma triennale di reclutamento di personale, al programma biennale di acquisizione di beni e servizi, al programma triennale di affidamento dei lavori, al piano degli investimenti finanziari, al piano delle alienazioni/acquisizioni beni immobili patrimoniali.

4. La suddetta Struttura regionale, ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio, riceve dal direttore della Società, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione del Bilancio in Comitato e comunque non oltre il 15 aprile di ciascun anno, in riferimento ai documenti di bilancio approvati dagli Organi amministrativi della società, la documentazione necessaria a consentirne l'analisi, con approfondimento dei dati relativi al personale.

5. Infine, a conclusione dell'attività di controllo analogo, la suddetta Struttura regionale annualmente trasmette gli esiti dei controlli effettuati a ciascun Ente socio, così come già previsto dal Modello di controllo richiamato al comma 2, e allo stesso Comitato.

6. Ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, di cui all'art.5, comma 4, il Comitato si avvale, in modo non esclusivo, di un'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura regionale di cui al comma 1, sul monitoraggio dei servizi affidati alla Società tramite contratto di servizio e sull'efficienza ed efficacia operativa dei principali servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti

Art. 9 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, il Comitato riceve dal Direttore generale della Società, la seguente documentazione:
 - a) entro il 31 luglio, la relazione semestrale:
 - sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - sullo stato di attuazione delle linee strategiche e delle attività e sulla organizzazione dei servizi resi dalla Società, secondo quanto previsto nel piano industriale;
 - sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società nel primo semestre dell'esercizio in corso.

- b) entro il 15 novembre, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della Società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare;
- c) almeno un 40 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 5, il Direttore Generale della Società è tenuto a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla alla Segreteria del Comitato nei tempi previsti all'art. 7, comma 2, lettere d) ed f).

Art. 10 – Diritti dei soci

1. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti a Lepida s.c.p.a., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società.
3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di propria competenza e di formulare osservazioni e indicazioni. Qualora invece i soci richiedano informazioni e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata agli amministratori e al Comitato e il relativo riscontro è fornito dalla Società.
4. I Componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei soci del rispettivo aggregato di designazione. Ciascun socio ha diritto di audire il componente del Comitato che lo rappresenta.
5. Le attività previste in capo al Comitato debbono intendersi aggiuntive rispetto ai poteri spettanti ai soci, ai sensi del Codice Civile, in virtù del possesso delle quote societari

Art. 11 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci

1. Le attività sono affidate a Lepida s.c.p.a dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente, con appositi contratti/convenzioni che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto.

2. I contratti/convenzioni di cui al comma 1 individuano, in esecuzione della presente convenzione quadro, gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare disciplinano:

- a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
- b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
- c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

A tal fine le convenzioni prevedono altresì:

- a) l'obbligo per la Società di segnalare immediatamente all'Ente interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;
- b) la facoltà per l'Ente di indire riunioni anche urgenti con la Società, che è tenuta a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti l'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- c) la facoltà, per il personale designato dall'Ente interessato, di accedere agli uffici e locali della Società per verificare le modalità di svolgimento dell'attività richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- d) la facoltà, per l'Ente interessato, di ottenere dalla Società, qualora l'attività sia rivolta direttamente all'utenza oppure comporti una stretta connessione operativa con i funzionari dell'Amministrazione, la sostituzione delle unità di personale che risultino coinvolte in episodi gravi o ripetuti di disservizio, previo un confronto tra le parti;
- e) la facoltà, per l'Ente interessato, di fornire alla Società, nel rispetto del programma generale concordato nonché dell'equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dalla Società in conformità alle convenzioni di cui al precedente comma 1, emanando apposite direttive.

Art.12 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa alla interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'esecuzione della presente convenzione è rimessa alla competenza del Foro di Bologna.

Art.13 – Registrazione e spese

1. La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo solo in caso d'uso, in quanto è redatta sotto forma di corrispondenza, ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 642/72 e ss.mm.; è, inoltre, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n.131/1986 e ss.mm., a cura e spese della parte richiedente.

Art. 14 – Sottoscrizione ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore:

- a. il 31/01/2024 per i soci che l'avranno sottoscritta entro tale data;
- b. nella data di sottoscrizione per i soci che l'avranno sottoscritta successivamente al 31/01/2024.

2. Al fine di garantire l'operatività e la continuità di vigilanza, gli attuali comitati di controllo analogo di Lepida s.c.p.a. rimangono in carica fino all'istituzione del nuovo Comitato;

3. La sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

RINNOVO DEL MODELLO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DI LEPIDA S.C.P.A.

Direzione generale risorse,
Europa, innovazione e
istituzioni

19 Dicembre 2023






Finalità del controllo analogo congiunto (art. 1)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, **i soci disciplinano l'esercizio congiunto** e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida S.c.p.A., in conformità con il modello organizzativo di società in *house providing*, **demandando il controllo analogo congiunto al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento"** (Comitato o CPI) secondo le disposizioni dettate da una specifica Convenzione-quadro.

Il CPI rappresenta la sede del coordinamento dei soci, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società.




Convenzione quadro

La Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A., sottoscritta da tutti i soci della società, è entrata in vigore il 31 gennaio 2019 e **scadrà il 31/01/2024**. Si è proceduto, pertanto, ad attivare il processo di condivisione con gli enti soci al fine di **apportare i dovuti aggiornamenti** normativi (es. nuovo codice degli appalti pubblici) o le eventuali revisioni seguite all'applicazione del modello di controllo analogo congiunto per potere migliorare la qualità del processo e dei conseguenti risultati.

Il documento è stato condiviso al Comitato Tecnico Amministrativo (il 30/10/2023), approvato dal Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento di Lepida del 23 novembre 2023 e presentato ai soci in occasione dell'Assemblea dei soci del 19 dicembre 2023.

Il rinnovo della convenzione avrà effetto a partire dal **31/01/2024**.



Nomina del CdA e del Collegio sindacale veicolata dal CPI (art. 4)

Fatta salva la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione, la nomina degli altri componenti è così regolata:

- **per i componenti designati dai soci del comparto sanitario** i rappresentanti delle Aziende sanitarie del CPI, si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e dei requisiti di qualificazione professionale;
- **per i componenti designati dagli altri soci**, i rappresentanti del CPI (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia-Romagna) si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e dei requisiti di qualificazione professionale.



Esercizio del controllo analogo congiunto (art. 5)

Al CPI spetta la disamina e l'**approvazione preventiva** dei seguenti atti:

- indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli Enti soci nominati nell'organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
- indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;
- piano industriale;
- meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse;
- budget economico e patrimoniale;
- piano degli investimenti finanziari;
- piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
- modifiche relative all'organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macro-divisioni aziendali;

NOVITA' relazione semestrale, conguaglio consortile e bilancio di esercizio;

- modifica dello statuto;
- programma di reclutamento di personale;
- programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori;
- criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei soci;
- listini dei servizi offerti dalla Società;
- criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, l'efficienza e la congruità dei servizi;
- livelli di servizio (SLA) dei servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti;
- ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti normativa vigente.



Composizione del CPI (art. 6)

Il CPI è composto da 31 membri:

- 1 rappresentante per Regione Emilia-Romagna;
- 8 rappresentanti di Comuni, Province ed Unioni, uno per ciascuna provincia, con l'esclusione dell'area metropolitana di Bologna;
- 2 rappresentanti di Comuni, Città Metropolitana ed Unioni, per l'area metropolitana di Bologna;
- 1 rappresentante per le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma;
- 1 rappresentante per i Consorzi di Bonifica;
- 1 rappresentante per le Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER);
- 1 rappresentante per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- 1 rappresentante per le altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti;
- 15 rappresentanti per il comparto sanitario.




Rappresentanti designati per aggregato (art. 6)

Il CPI è **presieduto dal rappresentante delle Regioni** ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria del CPI nello svolgimento delle proprie funzioni.

La **Segreteria del CPI** è garantita dalla Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società.

Ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio rappresentante con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte lo stesso comparto. Per gli Enti locali territoriali, in ragione della loro numerosità, le attività di designazione dei rappresentanti saranno coordinate dalle Province o dalla Città Metropolitana. **L'atto di designazione** è sottoscritto dagli Enti di ciascun aggregato.

I componenti del CPI decadono su richiesta del 30% degli Enti del rispettivo comparto.




Modalità di funzionamento (art. 7) /1

Le riunioni del CPI sono convocate tramite la trasmissione a mezzo PEC a tutti i soci; Le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla segreteria del Comitato;

la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a 15 giorni con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo (in alternativa indicando la modalità di collegamento telematica), del giorno e dell'orario della riunione; qualora l'ordine del giorno preveda oggetti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, la relativa documentazione deve essere trasmessa almeno 40 giorni prima della data fissata per Assemblea;

il CPI è convocato almeno con cadenza semestrale o su espressa richiesta di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 20% del capitale e del numero dei soci.

La documentazione relativa all'attività del Comitato è pubblicata sul sito: <https://cpi.lepida.it/> ed è disponibile a tutti i soci.



Modalità di funzionamento (art. 7)/ 2

Ai fini della **validità delle sedute** il CPI è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Comitato.

AI CPI possono essere invitati i rappresentanti del CdA e il Direttore di Lepida. I componenti del CPI possono inoltre interloquire ed acquisire documentazione e informazioni direttamente dai componenti gli organi sociali.

Il **CPI delibera** con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei soci rappresentati dai componenti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente.


Le decisioni validamente assunte dal CPI sono vincolanti per tutti gli enti soci rappresentati in virtù di quanto stabilito dalla convenzione.



Struttura regionale di controllo e di vigilanza della Regione (art. 8)

Il CPI si avvale, in modo non esclusivo, dei risultati dell'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura Regionale competente in materia di controllo:

- l'aggiornamento del Modello amministrativo di controllo analogo con il quale vengono definiti ambiti, modalità e contenuti dei **controlli previsti**;
- le **proposte di approvazione dei principali documenti strategici ed organizzativi**, tra i quali le modifiche all'organigramma della società qualora comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa divisione delle macro divisioni aziendali, il programma triennale di reclutamento di personale, il programma biennale di acquisizione di beni e servizi, il programma triennale di affidamento dei lavori, il piano degli investimenti finanziari, il piano delle alienazioni/acquisizioni beni immobili patrimoniali;
- ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio, **l'analisi sul bilancio** con approfondimento dei dati relativi al personale;
- a conclusione dell'attività di controllo analogo, gli **esiti dei controlli effettuati**, trasmessa anche a ciascun Ente socio;
- ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, il **monitoraggio dei servizi affidati** alla Società tramite contratto di servizio con Regione e **l'analisi dell'efficienza ed efficacia operativa dei principali servizi** offerti dalla Società a tutti gli Enti.



Modalità e tempistiche (art. 9)

Il CPI riceve da parte del Direttore generale della Società:

Entro il 31 luglio:


- la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione;
- la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della Società, contenute nel documento programmatico o nel piano industriale;
- la relazione sui fatti rilevanti.

Entro il 15 novembre:

- la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo;

Almeno 40 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea:

- il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.



Diritti dei soci e affidamenti (art. 10)

Il CPI deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli **interessi di tutti i soci** partecipanti in Lepida s.c.p.a., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al CPI, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società.

I Componenti del CPI sono referenti nei confronti dei soci che li hanno designati.

Ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza e formulare osservazioni e indicazioni. **Qualora invece i soci richiedano informazioni e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata agli amministratori e al CPI e il relativo riscontro è fornito dalla Società.**



Controllo sulle attività affidate dai soci (art. 11)

Le attività sono affidate a Lepida S.c.p.A. dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente con appositi **contratti/convenzioni** che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi.

I **contratti/convenzioni** individuano gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare **disciplinano**:

- a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
- b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
- c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.



Informazione ai soci

- Le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla segreteria del Comitato. Della convocazione viene data ulteriore informazione ai componenti tramite e-mail, inviate sempre dalla Segreteria del Comitato.
- Tutta la documentazione ed i verbali del CPI sono a disposizione di tutti i soci in un apposito **sito dedicato** (al link: <https://cpi.lepida.it/>), ad accesso riservato, gestito dalla Segreteria del CPI.
- La Struttura Regionale di vigilanza trasmette **a ciascun Ente socio gli esiti dei controlli** in ordine all'applicazione del Modello amministrativo di controllo analogo.

Tempi operativi del CPI

Entro 15gg dal CPI	Trasmissione della convocazione dalla Segreteria del Comitato a tutti soci
Entro 10gg dal CPI	Trasmissione dalla Segreteria al CPI di tutta la documentazione necessaria al controllo, ricevuta dal Direttore generale della Società o dalla Struttura Regionale di vigilanza
Entro 15gg dopo il CPI	Approvazione e trasmissione dell'approvazione al Direttore generale per i temi da portare in Assemblea
Dopo il CPI	Messa a disposizione del verbale nel sito dedicato, aperto a tutti i soci
Entro 5gg dalla pubblicazione	Eventuali osservazioni da parte del CPI sul verbale
Entro 40gg dall'Assemblea	Per oggetti da approvare in Assemblea dei soci, la documentazione deve essere trasmessa almeno 40 giorni prima della data fissata per Assemblea

Entrata in vigore e scadenza

Entro il 31/01/2024	Entra in vigore la Convenzione che impegna tutti i soci di Lepida S.c.p.A. che l'hanno sottoscritta
Entro il 28/02/2024	Ciascun aggregato designa il proprio rappresentante e trasmette alla Segreteria del CPI l'atto di designazione
Fino al nuovo CPI	Rimangono in carica gli attuali componenti del Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento

La durata della presente Convenzione-quadro è di **cinque anni**.

**Adesione alla Convenzione quadro
per l'esercizio del controllo analogo congiunto
su Lepida s.c.p.a.**

Vista la Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a., approvata dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento del 23/11/2023 e successivamente dall'Assemblea dei Soci del 19/12/2023 e trasmessa dalla Segreteria del Comitato (Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni) con PG **<INDICARE IL PROTOCOLLO RER DI TRASMISSIONE (presente a margine della nota di trasmissione)>**;

Richiamati:

<CITARE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PROPRIO ENTE CHE DANNO ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E CHE CONSENTONO AL SOTTOSCRITTORE DI FIRMARE DIGITALMENTE L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE>

Il sottoscritto **<NOME e COGNOME>**, in qualità di **<RUOLO>** del **<DENOMINAZIONE ENTE>** con codice fiscale **<CODICE FISCALE ENTE>**;

SOTTOSCRIVE PER ADESIONE

La Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida ScpA

Data

Nome e Cognome

(Firmato digitalmente)

Trascrizione integrale interventi punto n. 2 all'ordine del giorno della seduta consiliare del 31/01/2024: "Approvazione Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci di Lepida S.c.p.A."

PRESIDENTE:

Passiamo al punto n. 2 "Approvazione convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci di Lepida". La parola alla Sindaca.

SINDACO:

Grazie, Presidente. Prima abbiamo avuto anche il Consiglio dell'Unione, dove abbiamo approvato la stessa identica delibera, perché sta passando in tutti i Consigli Comunali, i Consigli dell'Unione, insomma, sta passando nella compagine sociale, siamo più di 440 soci di Lepida e dobbiamo deliberare questa nuova Convenzione. Il Comune di Pianoro è socio di Lepida e partecipa alla società con un'azione del valore nominale di euro 1000, che corrisponde allo 0,0014 per cento sul capitale sociale che attualmente è fissato in euro 69.881.000 euro. La compagine sociale conta più di 440 soci e la Regione Emilia-Romagna detiene il 95,64 per cento delle azioni della società. La Società Lepida è stata costituita ai sensi della legge della Regione Emilia-Romagna n. 11, del 24 maggio 2004 e in data 1 agosto 2007 con la legge... comunque è stata attivata in data 1 agosto 2007. Il comune di Pianoro è entrato a far parte della sua compagine societaria a seguito della delibera del Consiglio Comunale n. 49, del 7 luglio 2010. Con la delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 27 dicembre 2023 è stato confermato il mantenimento della partecipazione in continuità con gli orientamenti espressi con i precedenti Piani di razionalizzazione approvati dall'Ente. In data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'atto di fusione per l'incorporazione della società Cup 2000 e in Lepida SpA e contestuale trasformazione di Lepida da SpA in ScpA, così come previsto dalla legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018. Con delibera n. 71 del 26 giugno 2018, la Giunta Comunale di Pianoro ha approvato la Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida, che disciplina nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 e 16, del decreto legislativo n. 175/2016, le modalità con le quali i soci pubblici esercitano il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci, demandandolo al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento, il cosiddetto CPI. Considerato che l'attuale convenzione quadro, sul controllo analogo congiunto, scade il 31 gennaio 2024 e che quindi è necessario procedere al rinnovo da parte degli enti soci aderenti, il CPI di indirizzo e coordinamento ha approvato lo schema di convenzione nella seduta del 23 novembre 2023, che è stato presentato ai soci in occasione dell'Assemblea del 19 dicembre 2023. Il CPI di indirizzo è composto da 31 membri, un rappresentante della Regione Emilia-Romagna, 8 rappresentanti di Comuni, unioni e province, di tutte le province ad esclusione della Città metropolitana di Bologna, 2 rappresentanti, invece, di Comuni Unioni e della Città metropolitana di Bologna, un rappresentante per le Università Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, un rappresentante per i Consorzi di bonifica, uno per le ACER, uno per le ASP e un rappresentante per le altre tipologie di enti non menzionati prima e 15 rappresentanti del comparto sanitario della Regione. Possono decadere su richiesta del 30 per cento degli enti del rispettivo comparto. Il CPI è presieduto dal rappresentante della Regione Emilia-Romagna e si avvale dei risultati dell'istruttoria tecnica compiuta dalla struttura regionale competente in materia di controllo. Questo, appunto, essendo un rinnovo di una convenzione quadro che già abbiamo in essere. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie, Sindaca. Chi vuole la parola su questo punto all'ordine del giorno? Ci sono interventi, domande? Se non ci sono interventi, metto in approvazione il punto due.

Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene?

Approvato all'unanimità.

Mettiamo in approvazione anche l'immediata eseguibilità della delibera.

Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene?

Unanime anche l'immediata eseguibilità della delibera.



APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DA PARTE DEI SOCI DI LEPIDA S.C.P.A.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 1 DEL 22/01/2024**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 24/01/2024	IL RESPONSABILE DELL'AREA III FINANZIARIA Laura Ciancabilla

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 24/01/2024	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Laura Ciancabilla



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Gabriele Minghetti

Il Segretario Generale
Marco Carapezzi

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).